

ALLEGATO "B" all'atto n. 118052/38398 di repertorio

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi dell'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana e degli artt. 14-36-39 del Codice Civile una associazione denominata: "Politecnico Internazionale per lo Sviluppo Industriale ed Economico - P.I.S.I.E."

Nel presente statuto l'associazione, impegnata a valorizzare le capacità potenziali umane e materiali e a promuovere la partecipazione alle iniziative della Cooperazione italiana allo sviluppo, per brevità verrà indicata come "P.I.S.I.E."

Art. 2

SEDE

Il P.I.S.I.E. ha sede legale in Vigevano (PV), via Matteotti n. 4/a.

Art. 3

SCOPI

Il P.I.S.I.E. opera senza finalità di lucro ed è vincolato a destinare gli utili al reinvestimento negli scopi sociali, a non ripartire gli utili medesimi fra gli associati e a non attribuire emolumenti, tratti dagli utili, agli Associati stessi, salvo i compensi fissi per l'opera svolta o i rimborsi spese.

Il P.I.S.I.E. estende la propria attività dal territorio della Regione Marche e nell'ambito delle materie di cui al D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616, per l'attuazione di iniziative socio-culturali, di cooperazione allo sviluppo, di assistenza tecnico-economica e di ricerca scientifica nell'ottica di sensibilizzare l'opinione pubblica verso la promozione della pace e della solidarietà tra i popoli nonché verso il progresso industriale ed economico dei Paesi in via di sviluppo.

Esso si propone i seguenti scopi:

- a) la formazione professionale a livello imprenditoriale, manageriale, tecnico post-universitario e para-universitario, per la quale promuove la ricerca e l'acquisizione di borse di studio per cittadini dei paesi in via di sviluppo ed europei;
- b) la gestione di corsi speciali, seminari e stages per la elevazione culturale, tecnica e manageriale degli operatori italiani ed esteri interessati ai settori industriali e commerciali, calzaturiero, conciario dei manufatti in pelle, dell'abbigliamento, delle produzioni di componentistica e delle tecnologie di beni strumentali inerenti ai vari

settori;

c) l'organizzazione di programmi di formazione, assistenza tecnica, valorizzazione e sviluppo delle attività economiche agroindustriali mediante l'elaborazione di studi, progetti di sviluppo industriale integrato, convegni, visite di delegazioni, mostre specializzate, contatti tra gli imprenditori italiani, europei e quelli dei Paesi in via di sviluppo con il fine di promuovere una migliore cooperazione industriale e commerciale, di sviluppare le jointventures e le società miste, di favorire i rapporti di interscambio, di assistere e incrementare la diffusione della piccola e media impresa;

d) la promozione sociale ed economica attraverso la valorizzazione delle iniziative consortili e delle attività collettive allo scopo di accrescere la diffusione delle tecniche per un migliore utilizzo delle risorse naturali ed umane, da attuare nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente e della qualità dei prodotti;

e) lo studio dei prodotti e la promozione di iniziative dirette a favorire le opportunità occupazionali con particolare riguardo verso la partecipazione della donna nei programmi di sviluppo della piccola impresa manifatturiera;

f) l'espletamento di attività editoriali volte a pubblicare o diffondere opuscoli, dispense, testi e/o periodici finalizzati ad intensificare gli scambi con i Paesi in via di sviluppo sul piano della conoscenza tecnica, imprenditoriale ed economica;

g) la promozione della ricerca scientifica e dell'assistenza tecnica ai fini di un adeguato trasferimento di tecnologie appropriate nei Paesi in via di sviluppo mediante seminari, corsi di alta specializzazione in collaborazione con Università ed Istituti di ricerca italiani ed esteri.

Per l'attuazione degli scopi indicati, gestisce programmi e istituisce Centri Pilota, Unità Autonome di Tecnologie Applicate, Laboratori Scuola per formazione e dimostrazione di processi produttivi in relazione agli incarichi ricevuti e può associarsi o assorbire, se del caso, Centri di Formazione, Enti, Istituti o Scuole già operanti nel settore della formazione e della cooperazione o comunque aventi alcune delle finalità indicate nel presente articolo.

Inoltre il P.I.S.I.E. potrà convenzionarsi con Enti, Università, Istituti, Scuole, Centri di Ricerca,

Associazioni, Organismi pubblici o privati, per svolgere i propri compiti istituzionali.

IL P.I.S.I.E. viene incaricato, a secondo dei casi, dai competenti Ministeri dello Stato Italiano, dagli Organismi delle Nazioni Unite, dalla C.E.E., dall'Ente Regione Marche, da Enti locali o pubblici o Istituti ed Organismi privati.

Il P.I.S.I.E., per l'attuazione delle attività di cooperazione allo sviluppo, è stato riconosciuto idoneo all'espletamento di esse con Decreto del Ministero Affari Esteri del 21 ottobre 1986, n. 128/2522.

Art. 4

ASSOCIATI EFFETTIVI

Fanno parte del P.I.S.I.E. quali associati effettivi, i promotori e quelli ammessi dal Consiglio di Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, fra coloro che ne avvanzeranno richiesta.

La richiesta di ammissione al P.I.S.I.E. è aperta a tutti i cittadini italiani, ovunque residenti, nonché alle Associazioni di categoria i cui aderenti facciano parte dei settori industriali e commerciali di cui all'art. 3, lettere a) - b) - c) del presente Statuto.

La qualità di Associato si perfeziona versando al P.I.S.I.E. il contributo annuale la cui misura verrà fissata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

L'entità del contributo annuale dovuto dalle Associazioni di categoria dovrà essere proporzionale al numero delle aziende rappresentate.

Il mancato pagamento dei contributi annuali comporta la decadenza dalla qualità di associato, che dovrà risultare da deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5

ASSOCIATI ONORARI

Il Consiglio di Amministrazione può proporre come associati onorari gli imprenditori, i liberi professionisti, esperti e docenti della formazione professionale, esponenti dei settori industriali e delle associazioni di categoria che siano particolarmente impegnati nel sostenere il P.I.S.I.E. nel conseguimento delle proprie finalità istituzionali. Gli associati onorari potranno partecipare alle Assemblee senza il diritto di voto.

ART. 6

PATRIMONIO

Il patrimonio del P.I.S.I.E. è costituito:

- a) dai contributi annuali degli associati effettivi;

- b) dalle elargizioni da chiunque effettuate a favore dell'Associazione;
- c) dai beni mobili ed immobili di qualunque specie che per lasciti, donazioni, acquisti e in qualsiasi altro modo pervengano all'Associazione.

Art. 7

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi del P.I.S.I.E.:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente ed il Vice Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea è composta dagli associati effettivi; ogni associato ha diritto ad un voto; le Associazioni di categoria a tanti voti quante sono le aziende loro associate.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà degli associati.

L'Assemblea provvede ogni tre anni alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti e ogni anno ad esaminare il bilancio dell'Associazione per l'approvazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese secondo quanto previsto dall'art. 21 del C.C..

Ogni associato che abbia diritto di intervenire all'Assemblea potrà farsi rappresentare mediante delega scritta da altro associato; le Associazioni di categoria potranno essere rappresentate dal loro legale rappresentante protempore o da altra persona appositamente delegata.

Art. 9

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da minimo cinque membri a massimo nove membri nominati tra gli associati effettivi o tra le persone designate dalle Associazioni di categoria associate al P.I.S.I.E. a norma dell'art. 4 del presente Statuto.

Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione ove non vi provveda l'Assemblea, eleggerà ad ogni sua rinnovazione, fra i suoi membri il Presidente e potrà eleggere un Vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.

Art. 10

POTERI DEL PRESIDENTE

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza del P.I.S.I.E.;
- b) presiede le riunioni del Consiglio di Amministrazione e ne determina l'ordine del giorno;
- c) firma gli atti e i documenti che importano impegno per il P.I.S.I.E. ed è abilitato ad accettare contributi e donazioni di qualsiasi genere che vengano elargiti all'Ente.

Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, può delegare, per l'esercizio di particolari attribuzioni la legale rappresentanza del P.I.S.I.E. ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

FUNZIONAMENTO E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti.

La convocazione sarà fatta dal Presidente per lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, nei casi di urgenza, mediante telegramma o telefax da spedire almeno tre giorni prima a ciascun Consigliere ed ai Revisori dei Conti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) deliberare su tutti i problemi e le questioni di carattere generale concernenti l'organizzazione del P.I.S.I.E. e sulle direttive da seguire per l'attuazione dei compiti istituzionali;
- 2) nominare gli associati effettivi e proporre la nomina degli associati onorari, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 dello Statuto;
- 3) deliberare la decadenza degli associati nel caso previsto all'art. 4 ultimo comma;
- 4) stabilire l'entità dei contributi annuali dovuti dagli associati effettivi e dalle Associazioni di categoria associate;
- 5) autorizzare il Presidente ad accendere mutui, a richiedere anticipazioni bancarie, ad aprire conti correnti presso Istituti di Credito delegando allo stesso e/o ad altri Consiglieri la firma;
- 6) deliberare sulle convenzioni con Enti Pubblici, Enti Morali, Università, Industrie, Istituti ed Enti privati per la istituzione di Scuole o corsi speciali di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- 7) convocare almeno una volta all'anno, entro

- quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio l'Assemblea alla quale sottoporre il rendiconto dell'esercizio precedente nonché la relazione annuale sull'attività del P.I.S.I.E.. Quando particolari esigenze lo richiedono, l'Assemblea potrà essere convocata nel maggior termine di sei mesi;
- 8) deliberare regolamenti di organizzazione ed amministrazione del P.I.S.I.E.;
 - 9) nominare il Segretario generale e determinarne le attribuzioni;
 - 10) deliberare l'assunzione ed il licenziamento del personale amministrativo, tecnico e didattico;
 - 11) deliberare sulle proposte di istituzione di Uffici di rappresentanza in Italia e all'estero, Centri Pilota, Laboratori Scuola, sulla istituzione di nuove sezioni nei centri già operanti, sulla locazione dei laboratori e delle attrezzature attraverso l'esame delle offerte raccolte a tale scopo; sull'assorbimento di Centri gestiti da altri Enti o privati nonché su eventuali soppressioni o trasferimenti di scuole, sezioni autonome e corsi;
 - 12) deliberare su proposta del Presidente e sentito il Segretario Generale, la costituzione di Comitati tecnici per lo studio dei problemi inerenti le varie attività professionali nonché la nomina di delegati del P.I.S.I.E. per i rapporti internazionali nei vari Paesi.

Art. 12

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri nominati dall'Assemblea degli Associati. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dagli stessi membri del Collegio. I membri del Collegio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati dall'Assemblea.

Art. 13

ESTINZIONE

In caso di scioglimento del P.I.S.I.E. si provvederà alla liquidazione del patrimonio con la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di un commissario liquidatore.

Il patrimonio netto, dedotte le obbligazioni passive e il rimborso dei contributi versati annualmente dagli associati effettivi, verrà devoluto a favore di iniziative di cooperazione destinate ai Paesi in via di sviluppo secondo le decisioni dell'Assemblea.

Art. 14

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto e dall'atto costitutivo trovano applicazione le norme

del Codice Civile e le altri leggi in materia.

F.to:

Amilcare Baccini

Antonio Trotta Notaio sigillo

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE PER

USO parte interessata

VIGEVANO, e 18 settembre 2006

